

CAPITOLO 2 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

PREMESSA

Ogni singola garanzia della sezione “Rischi diversi” è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle “Norme comuni a tutte le sezioni di Polizza”.

Le seguenti garanzie sono operative soltanto se espressamente richiamate in Polizza e qualora ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.1 – Incendio

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza causati da Incendio, azione del fulmine, Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Si intendono inoltre compresi i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito della combustione di enti esterni al veicolo, cosiddetti danni da calore.

Sono inclusi nella garanzia gli *Optional*, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.

L'Assicurazione è prestata a valore intero.

Cosa non assicuriamo

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) causati agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- b) avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da Incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- c) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- d) determinati o agevolati da dolo o attività illecite dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;

ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato.

Art. 2.2 – Furto e rapina

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione o nella tentata esecuzione del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal Veicolo durante la Circolazione non autorizzata successiva al Furto o Rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate.

La garanzia, secondo quanto indicato in Polizza, può essere prestata con applicazione di uno Scoperto o di una Franchigia per ogni Sinistro indennizzabile.

Sono inclusi nella garanzia gli *Optional*, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.

Cosa non assicuriamo – Esclusioni

Dalla garanzia sono esclusi i danni:

- a) **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;**
- b) **avvenuti in occasione di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- c) **avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- d) **determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave (es.: Furto avvenuto con i dispositivi di avviamento a bordo del veicolo assicurato) dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;**
- e) **dovuti ad Appropriazione indebita;**
- f) **ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato.**
- g) **meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento;**
- h) **causati da cose trasportate.**

Art. 2.3 – Eventi naturali

Forma Base

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, causati da:

- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani e le cose da essi trasportate
- alluvioni, inondazioni e allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia è prestata purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/ soggetti.

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio, senza l'applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza e non oltre il valore commerciale del veicolo ed **opera con la franchigia riportata sul Simplo di Polizza.**

Sono inclusi nella garanzia gli *Optional*, il cui valore assicurato deve essere indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.

Le riparazioni relative ai danni causati da grandine eseguite presso i centri convenzionati con Bene Assicurazioni, saranno rimborsate senza l'applicazione dello Scoperto e minimo non indennizzabile indicato in polizza.

I centri convenzionati sono:

- Dottor Grandine Numero Verde 800.58.73.36 (dall'estero 011.196.491.03)

Cosa non assicuriamo - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da Incendio,
- b) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
- c) avvenuti in occasione di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- e) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;
- f) ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato;
- g) agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi;

- h) dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa.
- i) da caduta di neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, uragani, tempeste;
- j) causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, uragani, tempeste.

Forma Top

A parziale deroga di quanto indicato alla Forma Base, la garanzia è prestata a Valore Intero e per ogni Sinistro indennizzabile sarà applicato lo Scoperto indicato in Polizza.

Art. 2.4 – Atti vandalici

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio o vandalismo.

Sono inclusi nella garanzia gli *Optional*, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.

Per ogni Sinistro indennizzabile verrà applicato lo Scoperto indicato in Polizza. La garanzia è prestata a Valore Intero.

Cosa non assicuriamo – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) causati da semplici bruciatore non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- b) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
- c) avvenuti in occasione di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari, atti di terrorismo, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- e) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
- f) causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- g) ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato;
- h) conseguenti alla Circolazione dei Veicoli in area pubblica e/o privata;

- i) sulla parte danneggiata dal Veicolo qualora risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

Art. 2.5 – Cristalli

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni assicura i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tettuccio panoramico e cristalli laterali nonché lucernari e botole di aerazione e vetrate anche se di materiale diverso dal cristallo) del Veicolo indicato in Polizza, dovuta a causa accidentale o fatto involontario di Terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia o con altro contratto emesso separatamente con Bene Assicurazioni (incendio, furto, atti vandalici, eventi naturali). **La garanzia opera fino alla concorrenza per Sinistro e per anno assicurativo, della somma di:**

- 500 euro nell'opzione 1
- 1.000 euro nell'opzione 2,
- 2.000 euro nell'opzione 3

indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Sono esclusi i costi relativi alla sostituzione/ricalibratura dei sensori collegati al cristallo sostituito/ riparato.

Le riparazioni/sostituzioni dei cristalli saranno rimborsate con l'applicazione di una Franchigia di 250 euro per Sinistro. La franchigia non è operante in caso di riparazioni/sostituzioni di lucernari, botole e vetrate.

Tabella esemplificativa dell'applicazione della franchigia:

DANNO	MASSIMALE	FRANCHIGIA	INDENNIZZO
100	500	250	0
300	500	250	50
800	500	250	500
1.000	1.000	250	750

Qualora l'Assicurato scelga di far riparare/sostituire i cristalli tramite i centri convenzionati con Bene Assicurazioni:

- La somma assicurata è elevata a:
 - 1.000 euro per l'opzione 1
 - 2.000 euro per l'opzione 2
 - 4.000 euro per l'opzione 3
- Sono compresi i costi relativi alla sostituzione/ricalibratura dei sensori collegati al cristallo **sostituito/riparato purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto;**
- La Franchigia di 250 euro non è applicata.

I centri convenzionati sono:

- Glassdrive (Numero verde 800.01.06.06)
- Vetrocar (Numero verde 800.00.80.80)

- **Carglass** (Numero verde 800.42.22.16)

Cosa non assicuriamo – Esclusioni

La garanzia non è valida per i danni:

- a) **esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;**
- b) **causati ad altre parti del Veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;**
- c) **a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni;**
- d) **conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;**
- e) **commessi con dolo o colpa grave e/o conseguenti alla guida e alla manovra del veicolo assicurato.**

Art. 2.6 – Collisione

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con altro Veicolo a motore identificato.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza e non oltre il valore commerciale del veicolo.

La garanzia opera con la franchigia riportata sul Simplo di polizza.

Cosa non assicuriamo – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) **subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;**
- b) **conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione;**
- c) **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;**
- d) **occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;**
- e) **avvenuti in occasione di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- f) **avvenuti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo Codice della Strada;**
- g) **avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**

- h) determinati da dolo o attività illecite dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
- i) alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia;
- j) subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- k) da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla Carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto;
- l) subiti da Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se l'esercitazione non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge
- m) subiti da Veicolo con targa in prova;
- n) subiti da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario/Locatario o dal suo dipendente;
- o) cagionati dalle e/o alle cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

Art. 2.7 – Collisione con animali

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con animali protetti e da reddito.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della Regola proporzionale, **fino alla concorrenza di 2.000 euro** e non oltre il valore commerciale del veicolo.

La garanzia opera con una franchigia di 250 euro.

Tabella esemplificativa dell'applicazione della franchigia:

DANNO	MASSIMALE	FRANCHIGIA	INDENNIZZO
200	2.000	250	0
1.000	2.000	250	750
2.050	2.000	250	1.800
3.000	2.000	250	2.000

L'assicurato, oltre alla denuncia del fatto a Bene Assicurazioni, è tenuto a consegnare il rapporto o il verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro

In caso in cui il verbale o il rapporto non venga consegnato, non procederà alla liquidazione del sinistro.

Cosa non assicuriamo – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione del veicolo (ad esempio sentieri di campagna, sentieri di montagna, mulattiere);
- b) conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
- c) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- d) determinati da dolo o attività illecite dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;
- e) alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di Polizza;
- f) subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore o in stato di Ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. L'esclusione è operante anche se sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla Rivalsa per la garanzia R.C.A.;
- g) cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- h) subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'esclusione è operante anche se sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla Rivalsa per la garanzia R.C.A.;
- i) la garanzia inoltre non è operante nel caso in cui venga comminata al conducente la sanzione prevista per violazione dell'art. 189, comma 9bis del Codice della Strada (omissione di fermarsi e di mettere in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiamo subito il danno);
- j) i danni subiti da Veicoli con targa in prova.

Art. 2.8 – Kasko

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di:

- collisione con altro Veicolo a motore;
- urto contro ostacoli mobili o fissi;
- ribaltamento o uscita di strada avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Sono inclusi nella garanzia gli *optional*, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.

La garanzia, secondo quanto indicato in Polizza, è prestata con applicazione di uno Scoperto o di una Franchigia per ogni Sinistro indennizzabile.

L'Assicurazione è prestata a valore intero.

Cosa non assicuriamo - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;
- b) conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
- c) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
- d) occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, tempeste, grandine, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- f) avvenuti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo Codice della Strada;
- g) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- h) determinati da dolo o attività illecite dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
- i) alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia;
- j) subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- k) da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'Assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto;
- l) subiti da Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se l'esercitazione non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge
- m) subiti da Veicolo con targa in prova;
- n) subiti da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario/Locatario o dal suo dipendente;
- o) cagionati dalle e/o alle cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

Art. 2.9 – COMFORT

Art. 2.9.1 – Rimborso Sinistro

Per i Sinistri liquidati con la Procedura di Risarcimento Diretto l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Intermediario) alla CONSAP S.p.a.- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici sita in via YSER, 14 00198 ROMA nella sua qualità di gestore della c.d. stanza di compensazione, l'effettivo ammontare del Risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP S.p.a. secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima. A seguito dell'informativa ricevuta dalla stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del Sinistro, Bene Assicurazioni procederà a riclassificare il Contratto e a rimborsare il 90% di quanto rimborsato dal cliente **fino ad un massimo di 900 euro**.

Art. 2.9.2 – Soccorso vittime della strada

La garanzia è prestata **fino a 250 euro** per i danni materiali all'interno del Veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un Certificato dell'Autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'Incidente che dovrà essere presentato a Bene Assicurazioni entro il settimo giorno dall'avvenimento dannoso.

Art. 2.9.3 – Spese per la duplicazione della patente di guida

Bene Assicurazioni, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro.

Art. 2.9.4 – Spese per documenti a seguito di furto totale

Bene Assicurazioni si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di furto totale o rapina del Veicolo indicato in Polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:

- il Certificato di perdita di possesso;
- l'estratto cronologico generale o storico del P.R.A.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro.

Art. 2.9.5 – Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa

Bene Assicurazioni si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del Veicolo,

dietro presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro.

Art. 2.9.6 – Spese di recupero, custodia e parcheggio

In caso di furto o rapina del Veicolo identificato in Polizza, **Bene Assicurazioni rimborsa fino alla concorrenza di 250 euro (elevato a 1.000 euro nel caso di recupero all'estero) per Sinistro** le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per il recupero, custodia e parcheggio del Veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Art. 2.9.7 – Spese di lavaggio e disinfezione del Veicolo dopo furto o rapina

In caso di furto totale o rapina del Veicolo Assicurato, indennizzabile a termini di Polizza, **Bene Assicurazioni rimborsa fino alla concorrenza di 100 euro per Sinistro** le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.

Art. 2.9.8 – Perdita o sottrazione chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo indicato in Polizza, Bene Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 350 euro per Sinistro. Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- **in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata alla Pubblica Autorità;**
- **in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'Assicurato.**

Art. 2.9.9 – Danni da roditore

In caso di danni provocati dalla presenza occasionale di roditori all'interno del Veicolo, Bene Assicurazioni rimborsa l'Assicurato delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto elettrico del **fino alla concorrenza di 500 euro.**

Art. 2.9.10 – Danni al Veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate

Bene Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La garanzia è prestata con il **limite massimo indennizzabile di 500 euro per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. 2.9.11 – Furto del bagaglio

Bene Assicurazioni garantisce l'indennizzo del furto del bagaglio custodito nel veicolo assicurato, **fino al massimo di 1.000 euro**, per sinistro e per anno assicurativo, intendendosi per bagaglio

qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente installato, **con espressa esclusione di denaro, carte di credito, assegni e titoli di credito di qualsiasi natura, preziosi ed articoli di gioielleria di qualsiasi genere, cicli e motocicli.**

Tale garanzia è operante a condizione che il bagaglio si trovi all'interno del veicolo, che questo sia debitamente chiuso e che il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nell'autocaravan violandone le chiusure esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, ovvero in caso di furto totale del veicolo, per eventi comunque occorsi a più di 50km dall'indirizzo di residenza dell'assicurato.

Sono coperti, cumulativamente **fino al 50% della somma assicurata**, i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, attrezzatura sportiva, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, occhiali da vista o da sole.

La garanzia è operante con una franchigia di 200 euro, non applicata in caso di furto totale del veicolo.

Art. 2.10 – Adeguamento automatico del valore Assicurato

Ad ogni scadenza di rinnovo e/o alla scadenza annuale del rateo iniziale, Bene Assicurazioni provvederà ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del Veicolo (il valore degli optional sarà adeguato proporzionalmente) determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote Professional e, di conseguenza, il relativo Premio. L'operazione verrà effettuata da Bene Assicurazioni utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato.

L'adeguamento del valore assicurato comporta la modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Atti vandalici e Kasko.

Al momento della stipula del Contratto il Contraente dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene il Veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Quattroruote Professional;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all'estero;
- il valore complessivo degli eventuali Optional che intende assicurare.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- in caso di cessazione delle valutazioni di Quattroruote Professional o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" di tale fonte;
- se il modello del Veicolo assicurato non è più quotato da "Quattroruote Professional".

In questi casi il valore del Veicolo e degli eventuali *optional* saranno adeguati al valore di mercato **solo su specifica richiesta del Contraente.**

È comunque diritto del Contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo Contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente.

Art. 2.11 – R.c. Vacanze

Le prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Centrale operativa di Assistenza e se previsto un mezzo di trasporto sarà scelto da quest'ultima in base a quello più idoneo.

Art. 2.11.1 – Cosa Assicuriamo

Convenuto tra le parti che per nucleo familiare si intende "l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l'assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi", **Bene Assicurazioni con il limite massimo di 250.000 euro per ogni sinistro**, si obbliga a tenere indenne il nucleo familiare del proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, inerente la vita privata, le vacanze, la pratica di sport e il tempo libero..

Premesso che ciò che non espressamente escluso dall'articolo seguente o dal presente articolo è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

1. proprietà ed uso di velocipedi (comprese le biciclette elettriche);
2. uso di monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
3. proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il wind-surf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri;
4. fatto dei figli minori di cui i genitori debbano rispondere, escluso la messa in movimento o in circolazione di veicoli o natanti;
5. danni causati da cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, e gatti;
6. uso degli apparecchi domestici installati sul veicolo, tende, antenne, barbecue, attrezzature da campeggio in genere;
7. somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati dall'assicurato;
8. danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio, di quanto detenuto dall'assicurato, ancorché causato da gas (non da autotrazione) utilizzato dagli impianti di servizio del veicolo assicurato. Relativamente a tale garanzia, per danni a cose, **il massimale di polizza si intende ridotto al 20%**.

La garanzia è prestata con una franchigia di 250 euro.

Art. 2.11.2 – Cosa non assicuriamo (esclusioni)

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. **causati a meno di 100 Km dall'indirizzo di residenza dell'assicurato**
- b. **a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio, nonché a cose che l'assicurato detenga a qualunque titolo;**

- c. causati dal veicolo e i danni al veicolo stesso;
- d. derivanti dalla proprietà o altri diritti reali/uso di immobili e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze;
- e. derivanti dalla proprietà, custodia e uso di animali;
- f. da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere;
- g. da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
- h. da furto;
- i. per rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni o dal veicolo anche se non in circolazione. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aereo- mobili, compresi i trasportati;
- j. subiti e causati da collaboratori di fatto o da minori in affidamento anche temporaneo;
- k. da detenzione o da impiego di esplosivi:
- l. derivanti dall'esercizio della caccia;
- m. derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
- n. derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'assicurato;
- o. da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- p. da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
- q. da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- r. da inquinamento e contaminazione in genere;
- s. da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- t. connessi con l'utilizzo di internet;
- u. derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- v. di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- w. da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- x. da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;
- y. non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni danno da interruzione e/o sospensione di attività produttive, commerciali, agricole e di servizi ad esse conseguenti e no.